

L'Estensore
Dott.ssa Dina ERASMO

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Dina ERASMO

(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPF003/ 185

del 14 DIC. 2018

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE

Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza

Ufficio Rete Regionale Assistenza Farmaceutica

Oggetto **Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii." Assegnazione della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Giulianova (TE) alla candidatura 000442 - 08-01-2013 - 130**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" – siccome modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATE

- la D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con la quale è stato approvato il "Bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 38 avente ad oggetto: "Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm. e ii. - nomina commissione esaminatrice" - siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 900 del 10.11.2015;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo. Ammissione candidati", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati non ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico straordinario di cui alla D.G.R. n. 775/2012;
- la D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii." Approvazione graduatoria provvisoria", con la quale, tra l'altro, si è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, siccome approvati dalla Commissione esaminatrice;
- la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: "Approvazione della graduatoria definitiva - concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017, fatti salvi gli esiti di successivi controlli contemplati dall'art. 13 del bando di concorso straordinario;

- la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: *“Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. Determinazioni in ordine all’assegnazione delle sedi farmaceutiche;*

ATTESO che risultano a tutt’oggi pendenti:

- dinanzi al Tar Abruzzo n. 4 (quattro) ricorsi di richiesta di annullamento della graduatoria provvisoria di cui alla citata D.G.R. n. 1022/2015, al fine del riconoscimento di punteggi non attribuiti e fondati precipuamente sulla richiesta di applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015;
- dinanzi al Tar Abruzzo n. 13 (tredici) ricorsi per la richiesta di annullamento della graduatoria definitiva di cui alla citata D.G.R. n. 95/2017, di cui n. 10 (dieci) ricorsi, dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse dal TAR Abruzzo all’udienza dell’ 11.07.2018;
- dinanzi alle autorità giurisdizionali (Tar Abruzzo e Consiglio di Stato) n. 7 (sette) ricorsi avverso i provvedimenti comunali di individuazione delle sedi farmaceutiche del presente concorso, rispetto ai n. 9 ricorsi evidenziati nella fase di interpello, a seguito delle dichiarazioni di inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi proposti dinanzi rispettivamente al Presidente della Repubblica contro il Comune di Carsoli (AQ) e al Tar Abruzzo contro il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- dinanzi al TAR Abruzzo - L’Aquila - il ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 18.05.2018;

RICHIAMATO il punto 7 del dispositivo della citata D.G.R. n. 332 del 18.05.2018, con il quale si precisava che *“l’efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a seguito dell’accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice a quo sia con riguardo alle eventuali variazioni sulle sedi messe a concorso sia con riferimento alle posizioni dei candidati”;*

ATTESO pertanto, che l’assegnazione della sede farmaceutica ai candidati potrà essere oggetto di provvedimento regionale di decadenza, in caso di sentenza favorevole ai ricorrenti;

CONSIDERATO che le disposizioni del bando di concorso straordinario attribuiscono al solo referente il compito di esprimere validamente all’esterno dell’associazione la volontà del gruppo e che, ai fini della assegnazione della sede farmaceutica, sono prive di effetti giuridici le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale provenienti da soggetti diversi, ancorché componenti l’associazione;

RICHIAMATO il punto 8 della delibera D.G.R. n. 332/2018 che stabilisce quanto segue:

- nel caso di vincitori assegnatari in forma associata, l’autorizzazione regionale all’apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta è da intendersi *“unica pro indiviso”, al fine del conferimento di titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti ed “è strettamente personale e non può essere ceduta e trasferita ad altri”;*
- è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona *“fisica” associata; pertanto ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti dell’associazione e ciò per tre anni successivi al provvedimento di autorizzazione;*
- l’associazione che verrà autorizzata alla apertura e all’esercizio della sede farmaceutica vinta mediante il presente concorso, potrà concorrere per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede, ma decadrà di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci mediante dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso;
- il singolo titolare di un’autorizzazione rilasciata alla associazione mediante il presente concorso potrà concorrere da solo o con altra associazione per l’autorizzazione all’esercizio di un’altra sede farmaceutica, ma l’autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti all’associazione, qualora alla seconda sede il singolo titolare non rinunci siccome riportato al precedente punto;
- le disposizioni di cui sopra si applicano ai candidati che hanno partecipato in modalità singola, a quelli che hanno partecipato in modalità associata ed a quelli che hanno partecipato in modalità singola in una regione e in modalità associata in altra regione, ovvero in modalità associata ma di diversa composizione nelle due regioni, ai quali risulterà egualmente preclusa l’accettazione



dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse, che determina la decadenza di diritto anche nei confronti degli altri partecipanti all'associazione;

RAVVISATO che,

- ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso straordinario, il termine ai fini del riconoscimento di titolarità della sede farmaceutica e ai fini dell'adozione dell'autorizzazione alla apertura dell'esercizio farmaceutico è di giorni 180_(centottanta), che decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a pena di decadenza;
- il termine decadenziale di 180 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento a mezzo PEC, è comprensivo anche dei tempi di istruttoria ai fini del riconoscimento di titolarità della sede farmaceutica e ai fini dell'adozione dell'autorizzazione alla apertura dell'esercizio farmaceutico da parte dell'Amministrazione regionale;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 11 c. 7 della L. 27/2012, modificato dall'art. 1 c. 163 della L. n. 124 del 04.08.2017 la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

RICHIAMATI

- l'art. 13 del bando di concorso, con il quale si precisava che: *"in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*;
- l'art. 6 del bando di concorso con il quale tra l'altro si precisava che in caso di partecipazione in forma associata, le cause di esclusione relative ad uno degli associati determinavano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti della candidatura medesima;

VISTI

- l'art. 7, comma 1, legge 08.11.1991 n. 362 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che la titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata alle persone fisiche, alle società di persone, alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata;
- l'art. 7 comma 2 della predetta legge, con il quale si dispone che le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e che la partecipazione alle società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica; inoltre che alle medesime società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 8 di cui alla legge n. 362/1991;

ATTESO che ai fini della registrazione del protocollo di scelta delle sedi e di accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della stessa piattaforma *Web*, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 53 c. 5 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;

RAVVISATO che ai fini del rilascio del provvedimento regionale di conferimento della titolarità e di autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Giulianova (TE), si rende necessario, all'atto della presentazione della relativa istanza, che i candidati, anche in forma associata, siano in possesso dei requisiti e si trovino nelle condizioni di legge, nonché abbiano provveduto alla rimozione delle eventuali cause di incompatibilità;

RAVVISATO che l'istanza, completa di tutta la documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale, ai fini del rilascio del conferimento della titolarità e di autorizzazione all'apertura, nel termine decadenziale di 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è fatta salva l'opportunità - al fine di consentire al Servizio preposto l'istruttoria procedimentale e il rilascio del provvedimento in modo snello ed adeguato - di presentare con congruo anticipo la suddetta istanza;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 299 del 22.04.2013 di modifica ed integrazione alla D.G.R. del 14.03.2005 n. 307, con la quale, ai sensi dell'art. 111 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934, si subordina l'effettiva apertura e l'esercizio della farmacia alla preventiva ispezione dei locali da adibire a farmacia, da parte della Commissione dell'Azienda USL competente per territorio;



CONSIDERATO che la candidatura in forma associata, referente dr.ssa Eloisa Ierace collocata al 29° posto della graduatoria definitiva, protocollo numero 000442 - 08-01-2013 - 130 ha accettato - sulla base delle preferenze espresse in fase di interpello - la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Giulianova (TE);

DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è oggetto di contenzioso;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art.11 comma 1 del D.L. n.1/2012 convertito dalla legge n. 27 del 24.03.2012 i Comuni interessati hanno individuato le nuove sedi farmaceutiche da assegnarsi mediante il concorso straordinario;

EVIDENZIATO che

- la legge 8 marzo 1968 n. 221 recante: "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", stabilisce che le farmacie sono classificate in due categorie: farmacie urbane e farmacie rurali;
- la suddetta normativa è coerente con quanto disciplinato dall'art. 2 della legge n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art.11 comma 1 del D.L. n.1/2012 convertito dalla legge n. 27 del 24.03.2012, di istituzione di nuove sedi farmaceutiche sulla base della popolazione residente;

TENUTO CONTO per quanto sopra detto, che il Comune di Giulianova (TE), dovrà provvedere alla classificazione della sede farmaceutica n. 7 del medesimo Comune in urbana o rurale - nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 221/1968 - entro il termine di 180 giorni dalla notifica del presente atto, fatta salva l'opportunità del congruo anticipo finalizzata allo snellimento procedimentale in capo all'Amministrazione regionale, nonché la riduzione dei tempi per l'adozione dei successivi provvedimenti conseguenziali;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso straordinario - alla assegnazione della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Giulianova (TE) alla candidatura in forma associata così composta:

- Referente Ierace Eloisa
- Associato XXX

fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando di concorso;

RITENUTO di dover predisporre appositi modelli (A-B-C-D-E) inerenti all'istanza di conferimento di titolarità e apertura della sede farmaceutica riguardo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio dei candidati associati, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale regionale;

VISTI

- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 1275/1971;
- la L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- la L. 248/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.27/2012 e ss.mm.ii.;
- la L.n.124/2017 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di assegnare - fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi contemplati dall'art. 13 del bando di concorso - la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Giulianova (TE) alla candidatura in forma associata collocata al 29° posto in graduatoria definitiva, così composta:
 - Referente Ierace Eloisa
 - Associato XXXa far data dalla notifica del presente atto;
2. di ravvisare che l'assegnazione della sede farmaceutica vinta è da intendersi "unica pro indiviso", è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri, acquisendo ciascun candidato vincitore lo status di titolare di farmacia;
3. di dare atto che il conferimento di titolarità e l'autorizzazione alla apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Regione Abruzzo, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti di legge;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.L. n. 1/2012 successivamente modificato dall'art. 1 c. 160 della legge n. 124/2017, che la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 3 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
5. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11 *lettera d)* del bando di concorso;
6. di ravvisare che l'efficacia del presente provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia definitiva del giudice nei ricorsi pendenti;
7. di adottare appositi modelli (A-B-C-D-E) inerenti all'istanza di conferimento di titolarità e apertura della sede farmaceutica riguardo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio dei candidati associati, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale regionale, sezione "la Regione Comunica" ;
8. di demandare al Comune di Giulianova (TE) la classificazione della sede farmaceutica n. 7 del medesimo Comune, in urbana o rurale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 221/1968, entro il termine di 180 giorni dalla notifica del presente atto, fatta salva l'opportunità del congruo anticipo finalizzata allo snellimento procedimentale in capo all'Amministrazione regionale, nonché la riduzione dei tempi per l'adozione dei successivi provvedimenti conseguenziali;
9. di notificare il presente atto all'indirizzo pec del referente la candidatura;
10. di notificare il presente atto agli Organismi competenti;
11. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito web istituzionale regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Pescara, 14 DIC. 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Vacante)
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Angelo MURAGLIA)

